COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 00463380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 31

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per Gestione Gruppo appartamento .

L'anno duemilindicianove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:49 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco	X	
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco	X	
LONGO	Angelo Marcello	Assessore	X	
RUSSO	Maria Carmela	Assessore		X
		TOTALE	3	1

Assume la Presidenza il Sindaco , dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Città Metropolitana di Messina
****

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale
(L.R. 11.12.91,n° 48)

IL PROPONENTE:

PROPOSTA

OGGETTO:Approvazione schema di Convenzione per Gestione Gruppo appartamento.

FORMULAZIONE

Premesso che in data 14/02/2019, con nota prot. n. 289 , il Dip. di Salute Mentale dell'ASP di Taormina ha suggerito l'inserimento, date le attuali condizioni presso una struttura " Gruppo Appartamento ad alta protezione" di una nostra concittadina ;

Sentiti i responsabili del Dipartimento di salute mentale , i quali hanno evidenziato la necessità di provvedere all'inserimento , in atto per un periodo di due mesi , presso un "Gruppo Appartamento ad alta protezione ;

Assunte le dovute informazioni;

Ravvisata la necessità di provvedere a quanto disposto dal Dipartimento di Salute Mentale;

Considerato che da un'indagine di mercato presso le strutture indicate dal Dipartimento di Salute Mentale è emerso che la somma presuntiva mensile occorrente è di € 892,50 ;

atteso che il comune di Mongiuffi Melia non ha ancora approvato il Bilancio d'esercizio 2019 /2021 e che attualmente è autorizzato all'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 Marzo 2019;

Rilevato che nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio il Comune può, tra l'altro, affrontare spese se quest'ultime sono tassativamente regolate dalla legge, tra cui rientrano anche quelle di cui alla presente proposta,

Visto l'allegato schema di convenzione predisposto dagli uffici competenti composto da 17 articoli

Visto l'Ordinamento Amministrativo vigente nei comuni della Regione Siciliana

Visto lo Statuto

Comunale

PROPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione composto da 17 articoli che allegato alla presente delibera ne fa parte integrante e sostanziale;

2. Assegnare al Responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 1.785,00 affichè provveda a compiere tutti gli atti gestionali necessari per l'inserimento , per un periodo di due mesi , presso un "Gruppo Appartamento ad alta protezione di una nostra concittadina;
3. Imputare la superiore somma di € 1.785,00 al cod. 12.06. cap. 1892/5 del predisponendo Bilancio 2019/2021, esercizio 2019.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole

Mongiuffi Melia, li 26 Febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile — Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole

Mongiuffi Melia, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro 1.785,00 è annotato al cod. 12.06.1 (Cap 1892/5) bilancio 2019 n° 122 avente per oggetto: " Spese servizi sociali"

Mongiuffi Melia, li 26 Febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
PROV. MESSINA

CONVENZIONE PER GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO

L'anno 201_ il giorno ... del mese di ..., nei locali del Comune di ... tra il Dott. ... , nella qualità di ..., che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ... C.F. ..., e il Dott. ..., nat_ a ... (...) il ... e residente in ... (...) via ..., n. .., nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente "..." Società Cooperativa Sociale, d'ora in avanti designato con il termine "Ente", con sede legale in ... (...) in via ..., codice fiscale e P. IVA ...,

PREMESSO

- che con delibera della G.M. n. ... del ... è stato autorizzato l'inserimento del sig. ..., con relativo ricovero, presso il Gruppo Appartamento gestito dall'Ente e sito in ... (...), per il periodo ... - ..., , ed assunto il relativo impegno di spesa;
- che l'Amministrazione Comunale di ..., in attuazione della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da strutture sanitarie ovvero da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di una abitazione nella quale, con il Concorso del Privato Sociale capace di stabilire forti relazioni interpersonali, essi possano iniziare un percorso di autogestione e di progressiva crescita finalizzato alla piena indipendenza, garantendone altresì la risocializzazione e il reinserimento sociale;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.
- che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, comma 4, lett. c) della Legge Regionale n. 22/86, nella Legge Regionale n. 142/90, capo VIII e nella Legge n. 328/2000, atteso il

valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto ed utenza

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 (una) unità.

ART. 2
Modalità di Ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere i soggetti affidati dall'A.C.

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifiche relazioni del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del servizio sociale comunale.

ART. 3
Dimissioni

Alla dimissione del/i soggetto/i ospite/i si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Gruppo Appartamento.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4
Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno del Gruppo Appartamento una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- a redigere un Progetto Sociale individualizzato da verificare con il concorso di tutti gli operatori coinvolti, da sottoporre a valutazione al medico referente del D.S.M.;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglia, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura della realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (Pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a garantire all'ospite, il vitto, l'uso di camera (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per il soggetto ospite, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ad assicurare all' ospite le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in Gruppo Appartamento;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al Dipartimento di salute Mentale competente per territorio sull'attività da svolgere annualmente;

- a riferire semestralmente al Dipartimento di salute Mentale sullo stato del soggetto ospite, sulle sue condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in Gruppo Appartamento, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a tenere costantemente aggiornate la cartella personale dell' ospite contenenti: documenti di carattere anagrafico previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico – psico-sociale da compilare all'ingresso in Gruppo Appartamento e aggiornare periodicamente.

ART. 5
Personale

Il Gruppo Appartamento è una struttura abitativa a bassa densità di personale socio-assistenziale, di tipo aperto, pertanto l'utente gode di autonomia e libertà di gestione della propria persona, dei propri spazi, dei propri tempi e dei propri spostamenti.

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale che seguirà gli ospiti:
- n. 01 Assistente Sociale o psicologo responsabile o educatore, munito di titolo conforme alla normativa vigente, per un minimo di 16 ore mensili;
- n. 01 operatore sociale, munito di titolo conforme alla normativa vigente, che seguirà gli ospiti durante le attività giornaliere (conduzione della casa, tutoring, terapie) per un minimo di 16 ore mensili;
- n. 01 ausiliario, per un minimo di 16 ore mensili.

Presso il Gruppo Appartamento l'Ente può servirsi di volontari, per consentire un maggior collegamento con l'ambiente esterno, per offrire stimoli ed opportunità diverse agli ospiti e per integrare e sostenere l'intervento delle figure professionali sopra indicate.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

Non è prevista alcuna presenza notturna di personale in forza all'Ente all'interno del Gruppo Appartamento.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

ART. 6
Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno del Gruppo Appartamento e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale.

ART. 7
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i contatti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero, ma non garantirà la presenza del proprio personale presso la struttura sanitaria ove è ricoverato l'ospite. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno del Gruppo Appartamento al suo rientro.

È facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in Gruppo Appartamento.

ART. 8
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 9
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 10
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) oltre IVA al 5%, per ogni posto ad essa riservato, (a titolo di rimborso spese sostenute dall'Ente per fitto locali, vitto, e per assicurare i servizi e le prestazioni anzidette) da liquidare entro tre giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 11
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di sottoscrizione, ulteriormente prorogabili.

E' escluso il rinnovo tacito.
L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità o di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 12
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 13
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico – assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART. 14
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante;
- l'elenco operativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 15
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

ART. 16
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 17
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Messina.

IL FUNZIONARIO COMUNALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL PRESIDENTE
F.to: D'Amore Rosaria Leonardo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Longo Leonardo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,c.del T.U,n.267/2000,per quindici giorni consecutivi dal 27/02/2019 al 14/03/2019 Reg. n. _____

IL MESSO COMUNALE
F.to: D'Amore Alfio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio ,attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R: 02/12/1991 n. 44 è stata pubblicata all'albo pretorio il 27/02/2019 per 15 giorni consecutivi (Art. 11 comma 1) .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fallica Pietro Vincenzo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12,comma1 della L.R. n. 44/91)
[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91)

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____